COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

LXX.

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 673

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

BONTADE MARGHERITA e GERMANI: Disposizioni per i mutui ipotecari di enti pubblici con finalità di resistenza e di potenziamento economico (1120) . 673

PRESIDENTE 673, 678, 679
COLITTO 673
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 676
GERMANI 677
BONTADE MARGHERITA 679

GERACI ed altri: Aggiornamento degli onorari degli avvocati e dei procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile 679

PRESIDENTE . . . 679, 680, 681, 682, 684
FRANCESCHINI GIORGIO, *Relatore* . 679, 684
TESAURO 680, 682, 683
CAPALOZZA. . 681, 682, 683, 684
GERACI 681, 682, 683
RICCIO 681
BERLINGUER 681, 684
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 681, 682, 683

La seduta comincia alle 17,30.

BERLINGUER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Il deputato Geraci interviene senza voto deliberativo per la discussione della sua proposta di legge n. 2712 oggi all'ordine del giorno.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bontade Margherita e Germani: Disposizioni per i mutui ipotecari di enti pubblici con finalità di ricostituzione e di potenziamento economico. (1120).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bontade Margherita e Germani concernente: « Disposizioni per i mutui ipotecari di enti pubblici con finalità di ricostituzione e di potenziamento economico ».

COLITTO. Onorevoli colleghi, la passione e l'entusiasmo, con cui il relatore ed i colleghi di questa Commissione si sono occupati di questa proposta di legge, hanno spinto anche me ad esaminarla con la maggiore attenzione. Eccomi, quindi, ad esporre in breve alla Commissione il risultato della mia indagine.

Questa proposta di legge ci è stata presentata come mirante a dettare norme regolatrici di particolari mutui ipotecari. Si tratta dei mutui, che possono essere stipulati nel settore del credito agrario. Questa impressione si ha leggendo la relazione, in cui si ricordano le parole pronunciate il 25 maggio 1954, alla Ca-

mera, dal ministro Medici, con le quali egli invitava i funzionari del credito agrario a semplificare la procedura nell'interesse degli agricoltori, per i quali la modestia del prestito rendeva estremamente gravoso il costo delle operazioni.

Ma gli articoli che seguono la relazione dimostrano che la stessa ha una portata molto più ampia di quella che *prima facie* appare.

Per l'articolo 1 le sue disposizioni sono destinate ad essere applicate agli istituti di credito di diritto pubblico, alle casse di risparmio, agli altri enti autorizzati all'esercizio del credito agrario e fondiario ed agli enti pubblici, che verranno designati dal Ministro dell'agricoltura, di concerto con quello delle finanze.

Non vi è, quindi, nessuna limitazione del potere del ministro.

E per quali mutui da essi concessi? Per i mutui per il miglioramento agrario, per le costruzioni e le sopraelevazioni edilizie.

L'ampiezza del campo, nel quale la legge dovrebbe trovare applicazione, deve spingerci ad essere molto cauti e prudenti nell'esaminare la proposta in discussione. Per intendere in pieno la portata della proposta stessa occorre tener presenti alcuni concetti fondamentali in materia di prova del diritto di proprietà e di ipoteche.

Primo punto. Quando i giuristi si occupano della *revindica*, cioè della più importante tra le azioni reali, e stabiliscono le condizioni cui ne è subordinato l'esercizio, ricordano che esse sono due: che l'attore sia proprietario ed il convenuto sia possessore o detentore. Essi sono d'accordo nel parlare di *probatio diabolica* a proposito della prova del dominio.

Contro l'impossibilità di una prova piena e definitiva non c'è che l'istituto della usucapione, in virtù del quale, dimostratosi che il rivendicante ed i suoi autori hanno posseduto per un tempo sufficiente ad usucapire, diventa inutile ogni ulteriore dimostrazione del diritto nei più antichi autori. Il prolungarsi del possesso nel tempo lo trasforma da uno stato di fatto in proprietà.

Fermiamoci a considerare un po' tale istituto. È noto che i requisiti comuni dell'usucapione sono tre: una cosa capace (*res habilis*); il possesso della medesima, che si manifesti con l'intenzione di esercitare su di essa il diritto di proprietà che non sia stato acquistato in modo violento o clandestino e sia stato continuo, cioè non interrotto e che, infine, il possesso duri per un periodo di tempo stabilito dalla legge.

Tale periodo, come è noto, è di venti anni. Non occorre, in chi prescrive, né titolo, né buona fede, perché il decorso del ventennio sana il difetto dell'uno e dell'altra. È, invece, di dieci anni, quando chi prescrive sia in possesso di un titolo idoneo a trasferire la proprietà, debitamente trascritto e, quindi, legalmente noto a tutti, ed abbia acquistato *a non domino* in buona fede, cioè nella convinzione di non compiere col suo acquisto lesione del diritto altrui.

L'articolo 1165 del codice civile stabilisce, poi, che rispetto all'usucapione, sia ventennale sia decennale, si applicano le disposizioni relative alle cause di sospensione e di interruzione della prescrizione.

Non è inopportuno considerare per un momento in primo luogo che:

1°) Le cause di sospensione (il decorso del tempo utile si arresta per riprendere il suo corso, cessata la causa) sono di doppio ordine. *a*) alcune si fondano sulla speciale condizione giuridica del titolare del diritto (la prescrizione non corre contro i minori non emancipati, gli interdetti per infermità di mente ed i militari in servizio in tempo di guerra), *b*) altre si fondano sullo speciale rapporto, che lega l'avente diritto alla persona obbligata (la prescrizione non corre fra i coniugi, fra la persona cui spetta la patria potestà e quella che vi è sottoposta, fra il tutore ed il minore o l'interdetto soggetti alla tutela, fino a che non sia stato reso od approvato il conto finale, fra il minore emancipato o l'inabilitato ed il curatore, fra l'erede e l'eredità accertata col beneficio dell'inventario, fra le persone i cui beni per legge sono sottoposti all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia approvato il conto come nel caso del curatore dell'eredità giacente, fra le persone giuridiche e gli amministratori in carica per le azioni di rensponsabilità contro di essi, fra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito ed il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto).

2°) Le cause di interruzione (non si tratta della sosta del decorso della prescrizione, ma di un fatto che distrugge l'efficacia del tempo trascorso e rende possibile il compiersi della prescrizione incominciata) sono: *a*) un atto compiuto dal titolare che è minacciato di perdere il diritto (domanda giudiziale, precetto, atto di sequestro ed atto di costituzione in mora), *b*) il ricorso fatto dall'obbligato o dal possessore prescrivente.

Secondo punto. Possiamo affermare che le ipoteche sono, come è noto, diritti reali di ga-

ranzia. Ricorderò che soltanto il proprietario dell'immobile può costituire su di esso una ipoteca. L'ipoteca concessa da chi non è proprietario non è valida.

Le ipoteche si costituiscono mediante iscrizione nei registri immobiliari. È, altresì, noto che nei rapporti dei creditori fra loro l'ipoteca assicura al titolare una prelazione sui creditori chirografari, mentre, nel concorso di più creditori ipotecari iscritti, vige il principio della prevalenza del diritto del creditore, di cui è più antica la data di iscrizione.

Le ipoteche, oltre che convenzionali, possono essere anche legali e giudiziali. Legale è l'ipoteca che la legge direttamente attribuisce ad alcuni creditori senza bisogno di consenso da parte del debitore. Essa spetta all'alienante sugli immobili alienati per l'adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione, alla moglie sui beni del marito per garanzia della restituzione della dote, nonostante qualunque patto contrario, ai coeredi, soci ed altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti, ai quali incombe l'obbligo, allo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile.

Giudiziale è l'ipoteca che ha per suo titolo una sentenza.

L'iscrizione ipotecaria non ha un'efficacia perpetua: la legge non le attribuisce valore che per un ventennio dalla sua data. Per lasciare, tuttavia, ad essa la sua efficacia di fronte ai terzi, il creditore può procedere alla sua rinnovazione, che consiste in una dichiarazione del creditore di voler conservare integra, nei confronti dei terzi, la garanzia, col grado che aveva all'origine. Non sono soggette a rinnovazione le ipoteche dotali, che durano sino ad un anno dopo lo scioglimento del matrimonio.

Tutto ciò premesso, esaminiamo la proposta di legge. Creditore è un istituto di credito, mentre debitore un *quidam* qualsiasi. Il primo dà all'altro a mutuo una certa somma e si iscrive un'ipoteca su un certo immobile. La ipoteca non è valida, se quel *quidam* non è proprietario. Può, però, provare di esserlo, dimostrando di aver posseduto per almeno dieci anni in virtù di un titolo idoneo a trasferire la proprietà, debitamente trascritto e in buona fede.

Orbene, con la proposta di legge in esame si vorrebbe introdurre nell'ordinamento una altra forma di usucapione, per la quale sarebbero sufficienti i seguenti elementi: *a*) titolo idoneo a trasferire la proprietà; *b*) trascrizione da dieci anni; *c*) intestazione catastale da dieci anni. Non si parla più di possesso né di buona fede. Nessuna parola, poi, a proposito della cause di sospensione e di interruzione.

Nell'articolo 2 si parla, appunto, di ipoteche convenzionali contro chi abbia acquistato l'immobile in forza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà e debitamente trascritto da oltre dieci anni e che sia, sempre da oltre dieci anni, registrato nell'intestazione catastale.

Anche l'acquisto per usucapione decennale si fonda su un possesso e richiede, inoltre, il titolo trascritto e la buona fede. Qui non si parla né di possesso, né di buona fede. Io potrei, quindi, vendere ad un mio amico un bel palazzo. L'istrumento verrebbe trascritto. Avverrebbe altresì la voltura catastale. Passano dieci anni. Il terzo è in malafede come sono io. Per di più non possiede e non ha mai posseduto neppure per un istante l'immobile. Quel mio amico diventerebbe proprietario dell'immobile! Si tratta di affermazioni strabilianti!

Certamente gli egregi proponenti della legge non volevano queste conseguenze; ma la proposta loro è redatta in modo che si perviene senz'altro alle conseguenze incredibili, cui sono modestamente pervenuto anch'io.

Non basta. Le ipoteche convenzionali, di cui nella proposta si parla e che ho precisato in principio, passerebbero innanzi a tutte le ipoteche esistenti, ove non si trovassero rinnovate entro il decennio anteriore alla loro iscrizione. Ciò significa che da oggi Stato, enti pubblici, privati, che avrebbero diritto di procedere alla rinnovazione entro vent'anni, dovrebbero affrettarsi a rinnovare le loro ipoteche, perché, se per caso sull'immobile iscriva l'ipoteca quel tale ente, la sua ipoteca passerebbe senz'altro innanzi a tutte, siano convenzionali, giudiziali, legali o dotali. Il terremoto continua e diventa davvero distruttore. Sembra che la legge dica a tutti. « Affrettatevi a rinnovare, pagherete un decimo delle tasse. Rinnovate, se no, sono guai per voi ».

È prevista un'altra strana forma di usucapione. Si può, infatti, diventare proprietari dell'immobile e può, quindi, l'ipoteca ritenersi valida, solo se si possieda l'immobile anche per poco tempo, a condizione che il proprietario non risulti intestatario di esso in catasto e che per 10 anni non abbia fatto mai alcun atto per far valere il proprio diritto.

Muore un tizio e lascia a un figlio, che trovasi in Australia, l'eredità di un immobile. Non ha luogo la voltura catastale. Passano cinque anni e una persona si pone in

possesso di quell'immobile e lo mantiene in possesso, anche a sbalzi per pochi anni. Chiede il mutuo e si iscrive un'ipoteca su quell'immobile. In base alla proposta di legge, l'ipoteca sarebbe validissima. Altro che terremoto!

E che avviene di tutte le cause di sospensione e di interruzione della usucapione, di cui ho parlato? La proposta di legge fa piazza pulita di tutto e con una formulazione, che non mi è apparsa la più ortodossa, pur ammirando da tempo e vivamente la competenza dei proponenti. Si legge in essa che non sono efficaci di fronte a detti atti i fatti e gli atti interruttivi e le cause di sospensione, che non risultino da domande giudiziarie o da atti stragiudiziali trascritti. Si accenna così alle interruzioni e non alle sospensioni. Le sospensioni, quindi, non esistono più e le interruzioni sono ridotte a trascurabile cosa. Poveri minori, interdetti, donne maritate, ecc.

Ma il rullo compressore non si ferma. Cammina e pone nel nulla (ultimo comma dell'articolo 2) anche i canoni, i contributi, ecc., che non risultino dai registri immobiliari del decennio anteriore all'ipoteca. Possono risultare da quelli del ventennio, ma questo non giova.

Questo è il risultato dell'esame da me compiuto dell'articolo 2 della proposta.

Quanto all'articolo 3, non sono arrivato a comprendere come sia saltato in mente ai proponenti. Anche la legge sul fallimento dà fastidio... I creditori possono essere moltissimi e tutte le loro istanze intrise di lacrime. Ebbene, di tante ipoteche, che pur sarebbero destinate ad essere dichiarate inefficienti, perché, per esempio, iscritte nel biennio anteriore alla dichiarazione del fallimento, una sola resterebbe in vita: quella iscritta dell'istituto finanziatore!

Ma perché? Non è l'istituto un creditore come gli altri, come l'amico, come il parente, come l'industriale, che forse in epoca non sospetta diedero il loro denaro?

E non hanno pensato i proponenti, alle possibilità di frodi, cui potrebbe dar vita la norma. Tizio è carico di debiti. Ha un palazzo, le ipoteche sono molteplici, tutte accese nel decennio e, quindi, destinate a cadere. L'istituto finge di fare un mutuo al proprietario dell'immobile, che desidera sopraelevarlo. La ipoteca è iscritta, le altre ipoteche cadono, l'ultima ipoteca resta valida. Gli altri debitori restano a bocca asciutta. Ed egli — il fallito — dal balcone dell'ultimo piano guarda sorridente i creditori, che sono sulla via e dà disposizioni, perché la sopraelevazione abbia luogo al più presto, perché egli deve godersi il palazzo, che così viene salvato. Ma è davvero incredibile tutto ciò!

E che accadrà nella ipotesi, in cui l'ipoteca accesa in favore dell'istituto finanziatore è annullata? E che accadrà nella ipotesi, in cui sia stata iscritta oggi e cancellata domani, perché la somma è stata restituita? Può aversi, in ipotesi, una situazione di questo genere la prima ipoteca (giudiziale) è stata iscritta 12 anni fa; la seconda (convenzionale) 11 anni fa; la terza (per effetto del mutuo). Nei 6 mesi dall'entrata in vigore della legge l'interessato rinnova l'ipoteca. Lo Stato, che ha acceso l'ipoteca per le spese di giustizia, non la rinnova. La seconda ipoteca diventa la prima, e la terza diventa la seconda. Ma il giorno dopo l'iscrizione, l'ipoteca a favore dell'istituto finanziatore è cancellata di accordo. Riprende vita l'ipoteca dello Stato?

Un'altra domanda ancora. Le ipoteche non rinnovate nel decennio perdono efficacia come quelle non rinnovate nel ventennio o vedono solo spostato il loro grado?

Le domande si affollano alla mente di chi indaga, senza trovare adeguate risposte.

Un ultimo rilievo. Nella proposta di legge si parla di mutui aventi una certa destinazione. Ma chi controlla il raggiungimento di quel traguardo? Le parti possono anche dichiarare al notaio stipulatore dell'atto, e far da questo risultare, di voler stipulare un mutuo per le finalità indicate nella legge. Ma chi controllerà, poi, se davvero la somma mutuata è stata destinata a quella finalità? Anche sotto quest'ultimo profilo, pertanto, la proposta di legge può prestarsi a frodi.

Sono queste le ragioni, per le quali non mi pare che la proposta di legge possa essere accolta. Gli onorevoli Bontade Margherita e Germani si sono proposti un fine nobilissimo; ma si sono posti troppo in alto e non hanno più visto tante cose di queste umanità dolorante. Anche Gianturco, Scialoia, Rocco – essi lo ricordano – si occuparono del problema e non riuscirono purtroppo a risolverlo. Bontade e Germani lo hanno di nuovo tentato. Se la Commissione dirà – e io penso che lo debba dire – che neppure essi vi sono riusciti, non se ne dorranno. Chi nelle prossime legislature si proporrà ancora una volta il problema, ricorderà insieme con Gianturco, Scialoia e Rocco, gli onorevoli Germani e Bontade, e sarà anche questo – oltre la fervida discussione destata – un premio alla loro fatica.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei cercare di esporre un mio personale orientamento, nel tentativo

di facilitare il raggiungimento di una soluzione che non pregiudichi del tutto le finalità di questa proposta che, così come è formulata, non può essere accolta, ma che merita la più attenta considerazione.

Tutti possiamo accettare il presupposto dal quale sono partiti i proponenti, ossia la constatazione che i contadini, i quali ritengono di essere nelle condizioni volute dalla legge al fine di ottenere un mutuo fondiario non riescono, salvo in casi eccezionali, a ottenere questi mutui; e non vi riescono sia per difficoltà procedurali sia, soprattutto, per l'impossibilità di acquisire la documentazione ritenuta necessaria dagli enti finanziatori.

Vorrei fare presente, a questo proposito, che gli enti finanziatori richiedono fortissime garanzie che, assai spesso, superano l'entità del mutuo, tanto che si può parlare – come altri hanno fatto in questa sede – di un comportamento non del tutto legittimo da parte degli istituti finanziatori, i quali praticamente finiscono col porre quasi nel nulla talune leggi dello Stato.

D'altra parte, la soluzione proposta sconvolge completamente il sistema in atto, con ripercussioni prevedibili ed altre – e sono quelle che mi preoccupano maggiormente – del tutto imprevedibili, e che si avranno inevitabilmente quando si porrà in essere un così radicale mutamento di rapporti.

Già qualcuno ha fatto presente che gli uffici del Ministero di grazia e giustizia, da me sollecitati, avevano cercato di trovare una soluzione che surrogasse quella dei proponenti che dà luogo ad una serie di rilievi. In proposito mi è stato rimesso dagli uffici un appunto in cui si pongono una serie di interrogativi alla soluzione prospettata dagli onorevoli Bontade Margherita e Germani. Si pensava di poter trovare una sistemazione della questione basata su un principio di privilegio, di prelazione, nel senso che la garanzia dell'ente finanziatore fosse accordata sul *plus*-valore del fondo conseguente all'impiego del mutuo; qualora questo *plus*-valore non fosse facilmente accertabile, si doveva ritenere come tale il *quantum* di cui il valore del fondo non era disceso in conseguenza del mutuo.

È chiaro, però, che ci troviamo di fronte ad una impostazione teorica, astratta, e puramente congetturale. Ove questa impostazione, venisse tradotta in realtà, ci si renderà veramente conto della enorme mole di obiezioni che potrà far sorgere.

Ci affatichiamo, quindi, intorno ad un rapporto estremamente astratto. Ritengo, pertanto, che un problema così importante e, soprattutto, così controverso non possa trovare in questa sede un'opportuna definizione e sistemazione.

Non è, però, opinione del Governo che la questione venga accantonata, bensì, trattandosi di un problema di particolare significato e di rilevanza peculiare, il Governo desidera che esso venga affrontato nella sede più adatta ed in circostanze più adeguate.

Proporrei, perciò, che la sua soluzione sia demandata ad un Comitato speciale che riassuma il parere della III Commissione (Giustizia) e della IX Commissione (Agricoltura), in modo che si trovi una definizione concreta e soddisfacente. La partita non può, quindi, essere chiusa con la giustificazione che la soluzione progettata nella proposta determinerebbe un vero e proprio terremoto nel sistema giuridico italiano. Occorre, invece, affrontare il problema nelle sue linee essenziali, giungendo, al più presto, ad una soluzione accettabile.

Ho esposto il parere del Governo in merito ad una così importante questione. La Commissione, naturalmente, è libera di giudicare e di decidere nel modo che crederà opportuno.

GERMANI. Mi rendo conto della validità delle obiezioni mosse da più parti su questo scottante argomento. Gradirei, però, chiarire quello che è, in un certo senso, il significato intrinseco della proposta di legge in esame.

Essa vuol sottolineare la necessità di rendere più agevole, ed in molti casi soltanto possibile, l'accesso ai vari interventi che lo Stato predispone per i miglioramenti fondiari ed agrari.

Tutte le volte che in sede parlamentare si è discusso di questi miglioramenti, si sono riscontrate delle difficoltà originate dall'impossibilità per le piccole e medie aziende di godere delle provvidenze accordate dallo Stato, in quanto non riescono a superare gli ostacoli che gli istituti di credito, autorizzati a concedere i mutui, pongono alla concessione dei benefici medesimi.

È argomento che vediamo sottolineato in questi giorni in aula, durante la discussione sul disegno di legge relativo alle provvidenze per gli alluvionati, nel quale si afferma che i rischi di ciascuna operazione finanziaria sono posti integralmente a carico degli istituti di credito.

Questa espressione ha suscitato numerose perplessità nella IX Commissione (Agricoltura) come sempre accade per le proposte relative alla concessione di ulteriori stanziamenti per migliorie fondiarie.

La IX Commissione ha insistito perché fossero in qualche modo risolte le difficoltà che incontrano le piccole e medie aziende nell'ottenere questi prestiti, ed ha votato un ordine del giorno che invita il Governo a predisporre in tal senso uno schema di provvedimento. La nostra proposta si inserisce in questo ordine di idee, anche se è stata estesa alle sopraelevazioni, ricostruzioni, ecc., di immobili urbani.

Fine principale della proposta è, in sostanza, quello di facilitare la prova della proprietà e di porre in una certa posizione di favore questi prestiti di miglioramento fondiario; si tratta di due elementi simili, ma abbastanza nettamente distinti. Molto chiaramente ha detto l'onorevole Colitto – che ci ha fatto veramente una magnifica lezione – che si introduce con la proposta una nuova forma di usucapione, la quale si collega all'usucapione decennale fondata sul trasferimento della proprietà ed avente a suo presupposto la buona fede che, naturalmente, richiede un possesso continuo ed ininterrotto.

Con la nostra proposta si vuole affermare che il titolo debitamente trascritto, anche se non accompagnato dalla dimostrazione della buona fede, è valido e legittima l'istituto di credito ad autorizzare l'accensione dell'ipoteca, purché questi requisiti della buona fede e della continuità risultino da un atto che abbia anch'esso una certa pubblicità.

Secondo il nuovo ordinamento, un tale sistema di fatto – che dia pubblicità alla proprietà immobiliare – è costituito dai registri catastali, anche se essi hanno un'altra finalità, di carattere fiscale. D'altra parte, si può presumere che chi paga le imposte non le paghi a vuoto, ma conosca il valore della proprietà. Quando la trascrizione per venti anni di questo titolo idoneo è accompagnata dall'iscrizione catastale per oltre 10 anni, c'è una legittimazione ad accendere l'ipoteca.

In tal modo si favoriscono le opere di miglioramento fondiario, soprattutto a favore di coloro che si trovano in maggiori difficoltà per la dimostrazione della proprietà, col risultato che gli istituti di credito preferiscono le grosse alle piccole e medie aziende.

Vi è poi il sistema della « protezione privilegiata » che non è peraltro un vero privilegio ma una forma di garanzia, una preferenza che consente a queste ipoteche di passare dinanzi alle altre quando queste non siano state rinnovate entro il decennio. La condizione di favore di queste ipoteche si fonda su un presunto (ma anche effettivo) aumento di valore in relazione al prestito che viene concesso.

È d'altra parte necessario garantirsi che ai prestiti sia data questa effettiva destinazione, perché solo l'incremento di valore del fondo può giustificare la posizione di favore che si concede a queste ipoteche.

Mi rendo conto delle difficoltà che vi sono, e non vi nascondo che vedrei con favore l'introduzione in Italia del sistema tavolare, la cui adozione risolverebbe molte difficoltà. Si tratta di un sistema che si avvicina ma che non si identifica con il sistema catastale. Sono d'accordo nel ritenere di difficile attuazione nel nostro paese tale sistema ma ritengo che si tratti soltanto di una questione di tempo. Si potrebbe trovare una soluzione di mezzo, attraverso l'iscrizione decennale, invece che ventennale, delle ipoteche.

Onorevoli colleghi, la situazione è chiara nelle sue linee fondamentali. Convengo con l'onorevole Colitto e con gli altri colleghi intervenuti nel dibattito che questa proposta di legge presenta degli aspetti un po' oscuri, e, direi, quasi equivoci. Il problema è complesso e richiede una soluzione adeguata, oltre che tempestiva.

Riprendendo quanto ha affermato l'onorevole Scalfaro, non mi pare che sia il caso di respingere *in toto* il problema. Credo, invece, che esso debba essere attentamente studiato, per trovare la soluzione giusta. Terrei, però, a sottolineare un'esigenza che, a mio avviso, è fondamentale: occorre che siano tenute presenti le necessità delle piccole e medie aziende, in modo da poter loro consentire di valersi dei benefici concessi dallo Stato, senza urtare negli ostacoli frapposti dagli istituti autorizzati a concedere i mutui.

Sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario nel ritenere opportuno che uno speciale Comitato esamini attentamente la proposta di legge, ne valuti la portata e predisponga una soluzione concreta e soddisfacente.

PRESIDENTE. Desidero informare la Commissione che questa mattina ho avuto la opportunità di incontrarmi con il ministro del tesoro, senatore Medici, al quale non ho mancato di fare presenti le difficoltà che la proposta di legge in esame incontra.

Il ministro Medici si è reso conto di queste difficoltà, e mi ha parlato della presentazione di un disegno di legge concernente particolari provvidenze in materia di olivicoltura, nel quale, inoltre, sarà prevista una forma di assicurazione degli enti di diritto pubblico, che devono concedere i mutui, presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Ricollegandomi a quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario, bisogna riconoscere che gli enti di diritto pubblico non possono porsi sullo stesso piano di quelli di diritto privato, i quali, prima di concedere i mutui richiesti, vogliono delle garanzie di gran lunga superiori alla somma mutuata. Gli enti di diritto pubblico, invece, dovrebbero agire con un sistema almeno parzialmente diverso da quello con cui procedono gli enti di diritto privato. Il Ministero del tesoro esercita in merito una particolare vigilanza, unitamente all'Ispettorato del credito.

Secondo il mio parere, la cosa più opportuna sarebbe quella di chiedere al ministro Medici un colloquio per ascoltare più dettagliatamente il suo punto di vista e le sue proposte. Si riferirebbe, quindi, alla Commissione il risultato di questo colloquio, procedendo, eventualmente, alla nomina del Comitato speciale di cui ha fatto cenno l'onorevole Scalfaro.

BONTADE MARGHERITA. Signor Presidente, non entrerò nel merito del problema che ci riguarda da vicino perché lo ha fatto, egregiamente ed esaurientemente, l'onorevole Germani. Desidero soltanto richiamarmi a quanto ella ha detto circa un eventuale colloquio con il ministro Medici. Le posso dire che il ministro del tesoro ha già interpellato i suoi uffici legislativi per ciò che concerne una speciale polizza di assicurazione per questi enti mutuanti. Gli uffici del Ministero del tesoro hanno a loro volta interpellato gli istituti bancari che si sono dichiarati completamente contrari, così come sono contrari anche gli stessi mutuatari, perché su di loro verrebbe a gravare dall'adozione di una polizza di assicurazione un onere finanziario ancora maggiore.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge n. 1120 è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Geraci ed altri: Aggiornamento degli onorari degli avvocati e dei procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile. (2712).

PRESIDENTE. Il secondo punto all'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Geraci ed altri: « Aggiornamento degli onorari degli avvocati e dei procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile ».

Oltre alla proposta di legge Geraci è annunciato sulla stessa materia un disegno di legge governativo che non è stato ancora ufficialmente presentato al Parlamento, ma che terremo presente sotto forma di emendamenti alla proposta in discussione.

Ha la parola il relatore onorevole Franceschini Giorgio.

FRANCESCHINI GIORGIO, *Relatore*. La legge fondamentale in materia di onorari di avvocati e onorari e diritti di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile è, come è noto, quella del 13 giugno 1942, n. 794. Tale legge venne successivamente modificata con il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1944 (aumento del settanta per cento), con il decreto legislativo luogotenenziale del 22 febbraio 1946 (aumento del duecento per cento, comprensivo del precedente aumento del 70 per cento), con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 ottobre 1946 (onorari per i giudizi avanti i conciliatori ed i pretori), e, infine, con la legge 19 dicembre 1949, n. 957.

La proposta di legge dell'onorevole Geraci si propone di adeguare le tariffe professionali per dette prestazioni all'aumentato costo della vita. È detto nella relazione che l'aumento, fissato negli articoli primo e secondo della proposta nella misura del cento per cento o del raddoppio, doveva essere invero maggiore per adeguarlo all'aumentato costo della vita ed alle maggiori spese cui va incontro l'avvocato nell'esercizio professionale.

Poiché gli stessi emendamenti governativi si basano evidentemente su questa considerazione, cioè sull'aumentato costo della vita, è bene fare un breve cenno al riguardo. Prendendo come base il costo della vita del 1938, si arriva ad un coefficiente di aumento, rispetto all'indice uno di quell'anno, di lire 63,35 nel giugno 1957, costo della vita che è aumentato dal 1949 ad oggi del 28,89 per cento. La lira di oggi, pertanto, è svalutata di 63 volte rispetto al 1938 e di circa il 30 per cento rispetto al 1949.

Tali dati, forniti dall'Istituto centrale di statistica, si riferiscono al costo della vita e si potrebbe obiettare che le statistiche danno diverse percentuali di aumento in altri settori. Ad esempio, lo stipendio di un impiegato statale col grado di capodivisione è passato da lire 70 mila circa (compresi tutti gli accessori) nel 1949 a 160 mila lire circa oggi, con un aumento del 220 per cento circa. Ma non si può in alcun modo prendere come base gli stipendi perché essi, gravemente spere quati sino al 1949-50, hanno successivamente

subìto un processo di adeguamento, con una rapidità e secondo una linea ascensionale (specie nei gradi più alti, per ovviare all'inconveniente di una precedente tendenza all'appiattimento) diversa dalla linea ascensionale del costo della vita. Pertanto, l'unico elemento possibile e sicuro da adottare per valutare l'aumento del costo della vita non può essere che quello sopra riportato, il 28,29 per cento di aumento dal 1949 al giugno 1957.

Gli emendamenti governativi si differenziano notevolmente dalla proposta Geraci perché, oltre a disporre un aumento in misura fissa, elaborano una nuova tabella. E in secondo luogo, abrogano tutte le norme della legge del 1942, modificate dalla legge del 1949, che si preoccupano di fissare minimi e massimi. vengono cioè abrogate – e trasferite nella nuova tabella – tutte le norme che menzionano importi di onorari o diritti di procuratore.

In terzo luogo vengono definiti, per la prima volta, gli onorari per le cause avanti la Corte costituzionale.

Prima di passare all'esame dei singoli articoli, ritengo che sia opportuno fare alcune osservazioni di carattere generale sulle tabelle proposte dagli emendamenti governativi.

L'aumento proposto dall'onorevole Geraci è del 100 per cento, mentre non è facile, né, forse, possibile determinare la percentuale di aumento adottata da detta tabella rispetto a quella del 1949. Infatti, là dove non operano scaglioni si è giunti, per esempio, ad un aumento attorno al 40 per cento (vedi le procuratorie di cui alla tabella *B*) e attorno al 100 per cento (vacazioni, indennità di trasferta). Là dove, invece, operano scaglioni e, soprattutto, si considerano le variazioni nelle competenze, il calcolo si fa più difficile e porta, comunque, ai più disparati risultati, magari ad un aumento che in effetti si traduce in una diminuzione.

Ad esempio, con la vigente legge 18 giugno 1956, n. 761, si ha, in materia di giudizi davanti al pretore la cui competenza è fissata nei limiti da lire 10 mila a lire 100 mila in un onorario minimo di lire 10 mila sino ad un onorario massimo di lire 20 mila.

Oggi, invece, si avrebbe, portando la competenza del pretore da un minimo di lire 100 mila ad un massimo di lire 250 mila, un onorario minimo di lire 15 mila ed un onorario massimo di lire 10 mila.

Il criterio adottato, in questo caso, è, evidentemente, quello di ritoccare lievemente il minimo (da lire 10 mila a lire 15 mila) e di proporzionare il massimo all'aumento del limite della competenza pretorile (20 mila: 100 mila-100 mila:250 mila).

Per ciò che concerne gli scaglioni, la tabella *A*, per le cause avanti il tribunale, non prevede modifiche nell'interno di essi, bensì prevede la soppressione dello scaglione più basso e l'istituzione di uno scaglione nuovo.

Applicando, a titolo esemplificativo, tale nuova tabella, si deve osservare che si hanno risultati curiosi. Per esempio: per una causa compresa tra le 250 mila lire e le 400 mila lire si ha, sommando le varie voci, un minimo di 45 mila lire circa; per una stessa causa, invece, si ha, secondo la nuova tabella, un minimo globale di 47 mila lire. Con la proposta Geraci, invece, si avrebbe un minimo di 90 mila lire. In conclusione, mentre le tabelle proposte dagli emendamenti governativi ci condurrebbero ad un mero aumento di 2 mila lire, quelle relative alla proposta di legge in esame aumenterebbero il minimo nella misura del doppio.

Se esaminiamo le singole voci della tabella *A*, per le cause davanti al tribunale, possiamo ricavare.

citazione o comparsa di risposta. causa di valore superiore a lire 500 mila ed inferiore a lire 1 milioni e 500 mila: onorario attuale da lire 6 mila a lire 28 mila, onorario proposto da lire 5 mila a lire 20 mila. Si ha, cioè, una diminuzione di circa un sesto.

In materia di assistenza ai mezzi di prova, per una stessa causa, si ha: onorario attuale da lire 8 mila a lire 14 mila, onorario proposto da lire 5 mila a lire 10 mila. Anche qui, come si può notare, vi è una netta diminuzione. In una causa tra lire 1 milione e 500 mila e lire 5 milioni si ha: onorario attuale da lire 9 mila a lire 42 mila, onorario proposto da lire 7 mila e 500 a lire 42 mila. In conclusione, nelle cause davanti al tribunale gli aumenti sono rarissimi ed abbondano, invece, lievi diminuzioni.

Mi pare che vi sia un'altra questione preliminare da risolvere, molto importante: quella del rapporto dell'aumento degli onorari al variare o al permanere degli scaglioni.

La questione merita di essere affrontata. Però, sarebbe anche opportuno passare alla citazione delle singole voci. Non è un gran piacere questo per il relatore né per gli ascoltatori, ma credo, tuttavia, che sarà inevitabile scendere al dettaglio, se l'onorevole Presidente lo riterrà opportuno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TESAURO. La proposta di legge è limitata alle prestazioni degli avvocati e dei pro-

curatori nei giudizi civili. Le proposte del Governo, invece, secondo me con grande opportunità ed anche con fondamento, estendono la disciplina anche ai giudizi amministrativi e costituzionali.

Gradirei sapere perché, una volta che ci si è messi sulle vie di considerare le prestazioni giudiziali in genere, si escludono le prestazioni dinanzi ai giudici penali, soprattutto per quel che riguarda la tutela degli interessi civili. Credo che, trattandosi di una disciplina legislativa che prevede l'aumento degli onorari degli avvocati e dei procuratori, non si possa ignorare l'esistenza di tutta una classe di professionisti che operano nel campo dei giudizi penali.

Secondo me, la situazione andrebbe per lo meno giustificata o chiarita. Dovremmo, cioè, sapere perché nel momento in cui si aumentano gli onorari ai professionisti che operano nel campo civile, amministrativo e costituzionale, si trascurano i professionisti che operano in quello penale.

CAPALOZZA. Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che le disposizioni relative alle tariffe penali sono disciplinate dalla legge 3 agosto 1949, n. 539, che stabilisce, all'articolo 1, i criteri per determinare gli onorari e le indennità dovute agli avvocati e procuratori in materia penale. Tali tariffe sono stabilite ogni biennio, con deliberazione del Consiglio nazionale forense approvata dal Ministro per la grazia e la giustizia. Con decreto legislativo 27 maggio 1950 sono stati approvati i criteri per la determinazione degli onorari innanzi alla Cassazione e al Tribunale supremo militare.

Va da sé che il quesito posto dall'onorevole Tesauro è certamente afferente e conferente perché, se si modificano le tabelle per i giudizi di carattere civile e per gli altri previsti nello schema di provvedimento o negli emendamenti, bisogna pur sempre tener conto anche delle prestazioni in materia penale.

GERACI. Saranno oggetto di un'altra proposta !

RICCIO. È esatto quanto è stato rilevato, che le prestazioni penali sono regolate con una legge diversa dalle norme che regolano le altre prestazioni. Ma se noi oggi intendiamo stabilire il principio dell'aumento del cento per cento degli onorari, dobbiamo affermarlo, in via generale, per tutti i giudizi pronunziati dinanzi a qualunque magistratura. Ecco perché mi permetto di sottoporre all'attenzione dei colleghi la proposta di modificare l'articolo uno, nel senso che le nuove tabelle siano estese a tutti i giudizi.

Vorrei far presente che, mentre nei giudizi civili abbiamo oggi una liquidazione decorosa, in sede penale manca ogni decoro perché ancora oggi vi sono tribunali che liquidano per importi di 15 o 20 mila lire cause penali anche di una certa gravità, come ad esempio quelle di omicidio colposo. Penso che la Commissione debba affermare questo principio dell'adeguamento generale degli onorari.

PRESIDENTE. Per abbinare le tariffe in materia civile con quelle in materia penale, occorrerebbe modificare la legge in vigore rioccorrerebbe modificare la legge 3 agosto 1949, n. 593, ricordata dall'onorevole Capalozza.

Sorge pertanto il problema se non sia conveniente adottare per i giudizi civili lo stesso sistema adottato per i giudizi penali, o viceversa.

La tabella che ci è stata fornita dal Sottosegretario e che doveva formare oggetto di un autonomo provvedimento governativo riproduce interamente le proposte fatte in materia dal Consiglio nazionale forense che, in sostanza, il Ministero di grazia e giustizia ha fatto proprie. Si pone per altro il problema se, data l'urgenza fatta presente da molte parti di deliberare in questa materia, non sia il caso di procedere per il momento all'esame immediato di questa proposta di legge.

BERLINGUER. Vorrei sapere se il Consiglio nazionale forense ha anche trasmessa al Ministero una proposta di modifica delle tariffe penali.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo aveva preso l'iniziativa di un aggiornamento delle tabelle e, in omaggio a un principio di doverosa cortesia, aveva voluto conoscere il parere del Consiglio nazionale forense, che, per qualche tempo tacque e poi diede una risposta, che il ministero ha ritenuto di assorbire pressoché completamente e di fare propria. Si è così chiesto il parere del Ministero del tesoro che tardava a venire.

L'urgenza di trattare questo argomento ha posto il Governo nelle condizioni di rinunciare alla presentazione del disegno di legge e ad accettare ben volentieri che si discutesse sulla proposta Geraci, presentando, però, una serie di emendamenti sostitutivi quasi dell'intera proposta.

Devo dire, a maggior chiarimento, che lo stesso Presidente del Consiglio (che fino a poco tempo fa è stato presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine) si è direttamente interessato di questo problema.

Per quanto concerne la proposta di estendere l'aumento anche ai professionisti che operano nei giudizi penali, il Governo non ha niente in contrario, però, bisognerebbe discutere e definire un problema, se cioè l'abbinamento debba essere fatto, perché non si tratta soltanto di avere due provvedimenti legislativi – uno per il settore civile, amministrativo e costituzionale e l'altro per il settore penale – ma di avere due provvedimenti con due diversi sistemi di determinazione degli onorari.

Questo affermo soltanto con un accenno, ribadendo che non ho obiezioni fondamentali perché si segua una sola procedura, un solo sistema. In questo caso, o si riconduce la materia al sistema penale o il sistema penale si riconduce ad un sistema simile a quello civile.

PRESIDENTE. Credo che il problema meriti di essere discusso, perché è in giuoco, soprattutto, l'autonomia dell'Ordine forense, ribadita da molti avvocati nello stesso Consiglio nazionale forenste. Sarei del parere che si procedesse in questo campo con un criterio diverso. Penso, cioè, che sarebbe opportuno che gli avvocati e procuratori, portavoci delle diverse esigenze delle varie sezioni locali, procedessero direttamente a predisporre un piano organico da sottoporre, poi, all'approvazione degli organi competenti.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È vero che è in giuoco l'interesse diretto di una categoria, ma c'è anche di fronte un altro problema. Occorre porsi dalla parte del cittadino il quale considera la potestà legislativa in ben altra maniera di una categoria professionale !

PRESIDENTE. Non intendo parlare di un'autonomia senza controllo; credo, invece, che il Governo potrebbe dare la sua approvazione alle tabelle redatte dai varî consigli dell'ordine dopo averle vagliate.

Una considerazione importante è data dal fatto che, se anche approvassimo stasera questa proposta, non ci sarebbe l'opportunità di farla approvare dall'altro ramo del Parlamento, in quanto il Senato chiuderà i suoi lavori alla fine della corrente settimana.

GERACI. Ad ogni modo, abbiamo questa proposta di legge che è attesa da tutti i fori d'Italia.

Ritengo, per rientrare in argomento, che si debbano esaudire le legittime aspettative della classe forense, discutendo la mia proposta di legge.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il problema che il Presidente pone è pregiudiziale. Se, infatti, la Commissione dovesse ritenere che tutte le tariffe debbano essere fissate con lo stesso sistema in vigore per quelle civili, la proposta di legge viene a cadere. Le tabelle vengono fissate dagli ordini, e il Ministero si limita ad approvarle o meno.

TESAURO. Il Consiglio nazionale forense ha proposto alcune modifiche che il Governo ha accettato.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Le modifiche riguardavano la legge attuale, ma nel caso che riformassimo il sistema, il Consiglio assumerebbe un diverso atteggiamento.

CAPALOZZA. Sono particolarmente sensibile alle considerazioni che l'onorevole Presidente ha fatto relativamente alla tutela dell'autonomia degli ordini forensi; è un criterio che rientra in una visione moderna dell'autogoverno dei consigli dell'ordine. Tuttavia, in questo particolare momento, io credo che sarebbe preferibile venire incontro immediatamente ad un'esigenza che noi sappiamo essere particolarmente sentita, quella dell'aumento uniforme delle tariffe civili. Sarebbe perfettamente giusto ed auspicabile, a mio avviso, che si provvedesse nel senso indicato dal Presidente di applicare anche ai giudizi civili i criteri già accolti nella legislazione per i giudizi penali. Mi preoccupa tuttavia il fatto che la fissazione delle tabelle è demandata non al Consiglio nazionale dell'Ordine forense ma ai singoli consigli locali, e possiamo prevedere che occorrerà del tempo prima che tutti i consigli abbiano adempiuto al loro compito, dato che non è un mistero per nessuno che in molti luoghi essi funzionano male. Taluni consigli si muoveranno in ritardo e in tal modo non vi potranno essere norme anche tendenzialmente uniformi quali vi sono ora per i giudizi penali. Per arrivare a questa uniformità di criterio occorrerebbe forse attendere degli anni, con grave disappunto di certi strati della nostra categoria che operano in quei centri in cui i consigli dell'ordine sono meno attivi.

PRESIDENTE. Vorrei far presente che siamo giunti ormai al 23 luglio e che, anche con la migliore buona volontà da parte nostra, non sarà possibile approvare la legge in quanto il Senato ha ormai preso le vacanze. In considerazione di ciò, mi pare che sarebbe molto più semplice, dal nostro punto di vista, estendere ai giudizi civili quanto già dispone l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, piuttosto che cominciare l'esame di una tabella sulla quale il re-

latore ha già posto in rilievo talune sperequazioni.

Appare evidente che la Commissione non può limitarsi ad approvare, *sic et simpliciter*, le tabelle proposte, sia pure autorevolmente, dal Consiglio nazionale forense. Ma è proprio opportuno e necessario che in materia civile, a differenza di quanto avviene in materia penale, ci sia un'assoluta uniformità di oneri in tutte le città d'Italia, ove le spese e il tenore di vita sono diversi? Una legislazione generale in materia urta la sensibilità degli avvocati e il senso dell'autonomia, sia pure controllata, dagli ordini forensi.

La via indicata in materia penale mi pare sia molto più semplice e molto più aderente alle reali esigenze della categoria.

Non intendo avanzare proposte concrete, ma sottopongo all'attenzione di tutti i colleghi il problema pregiudiziale dell'adozione di un sistema o di un altro. Se si sceglie un determinato sistema per gli onorari e per le spese di procuratoria in materia penale, mi pare che si debba accogliere tale principio anche in materia civile; e se si opta per l'altro sistema, non si vede perché non lo si dovrebbe adottare anche per la materia penale.

CAPALOZZA. Non vorrei replicare, ma, in verità, ho molte perplessità per questa sua impostazione. Onorevole Presidente, intanto c'è una prima considerazione che è questa: la funzione di procuratore è tipicamente pubblica, tanto che la figura del procuratore, considerato come collaboratore della giustizia, è prevista obbligatoriamente dal nostro codice di procedura civile, salvo per casi eccezionali. A questo punto, mi sorge un dubbio. Non ho avuto l'opportunità, in verità, di approfondire la cosa e non so, quindi, se esista una norma nel nostro ordinamento giuridico che preveda l'obbligatorietà generale delle tariffe di procuratore.

Se ci fosse una tale norma, si potrebbe rispondere che tutte le leggi possono essere modificate. È certo, però, che le tariffe di procuratore sono state sempre stabilite con legge, senza che i consigli dell'ordine, anche in epoca pre-fascista, quando erano particolarmente gelosi della loro autonomia e del loro autogoverno, avessero mai avanzato una pretesa o una richiesta di autodeterminazione delle tariffe stesse, il che mi porta ad una seconda osservazione: noi ci premuriamo di dare la massima autonomia ai consigli dell'ordine, volendo attribuire loro un diritto che non ci hanno mai chiesto e che non hanno mai preteso.

Ho queste perplessità, signor Presidente. Ma queste considerazioni, aggiunte a quelle di carattere contingente, che mi sono permesso di prospettare nel mio primo intervento, mi inducono ad insistere che, almeno per quanto riguarda le prestazioni dei procuratori, si provveda con legge.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei raccogliere, soprattutto, una osservazione fatta dal Presidente. Data l'imminenza della chiusura dei lavori del Senato, anche se oggi approvassimo questa proposta non potremmo ottenere il risultato di farla diventare legge, perché non vi alcuna possibilità che la proposta venga inserita nell'ordine del giorno dei lavori dell'altro ramo del Parlamento. Proporrei, quindi, alla Commissione di rinviare la trattazione di questo argomento ad una seduta dopo le ferie, in modo che, nel frattempo, si possa procedere ad un esame più sereno, ascoltando anche il parere dei consigli dell'ordine sull'argomento.

GERACI. Le speranze dei consigli dell'ordine è che si approvi al più presto questa proposta di legge.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Se il Senato continuasse i suoi lavori fino alla settimana prossima, avremmo la possibilità di sperare in una approvazione della proposta, ma, considerato che il Senato chiuderà alla fine della corrente settimana, nulla ci conforta nella speranza di vedere attuato questo provvedimento.

Sarebbe, quindi, opportuno rinviare ad una seduta dopo le ferie il seguito della discussione.

TESAURO. Di fronte alla proposta di rinvio dell'onorevole Sottosegretario dichiaro che non sono contrario. Sono, anzi, dell'avviso che un ripensamento in una materia così delicata possa dare dei notevoli frutti.

L'onorevole Geraci si preoccupa giustamente di quelle che sono le legittime aspettative degli avvocati civili, però egli sa meglio di me che gli avvocati si attendono un provvedimento più radicale.

Ad ogni modo, avremo la possibilità di rimeditare l'intero argomento. Credo, in proposito, che sia saggio il suggerimento di metterci sulla strada già indicata, lasciando ciò che rientra nel potere regolamentare del Governo alla sua disciplina naturale e demandando ciò che rientra nell'esercizio del potere di autonomia di particolari organismi alla loro approvazione. Confido, quindi, che la Commissione voglia accogliere la proposta

dell'onorevole Scalfaro di rinviare alla ripresa dei lavori il seguito della discussione.

FRANCESCHINI GIORGIO, *Relatore*. Voglio sottolineare anzitutto l'urgenza del provvedimento perché ci sono state variazioni nelle competenze dei conciliatori e dei pretori. Per quanto riguarda l'esame delle tabelle, poi, sono d'accordo sul fatto che la discussione in Commissione non sia la sede più adatta; ricordo però che l'ultima legge, quella del 19 dicembre 1949, fu elaborata dal Parlamento, ivi compresa la relativa tabella, e devo ritenere pertanto che la Commissione l'abbia presa allora in esame.

Per quanto riguarda l'opportunità di variare le tabelle da zona a zona, faccio presente che nella proposta sono fissati dei minimi e dei massimi, appunto nell'intento di lasciare un certo margine di discrezionalità nella determinazione delle tariffe.

Se si riterrà di adottare una tabella, sarà comunque opportuno farla esaminare da un comitato ristretto.

PRESIDENTE. Il comitato può essere nominato anche subito. Non dobbiamo comunque dimenticare che il giudizio civile è diverso da quello penale e che sinora è stato regolato in modo diverso. Mi sembra che nei giudizi civili sia necessaria un'uniformità di tabelle proprio in relazione all'aumento del costo della vita cui fa riferimento la proposta di legge. L'onorevole Geraci valuta l'attuale costo della vita doppio rispetto a quello del 1949 e l'istituto di statistica superiore soltanto del 29 per cento. Non so che valutazione faranno i consigli forensi di Milano e di Napoli, ma è certo che non vi sarà uniformità, perché un'uniformità può provenire solo dalla legge e non da deliberazioni dei singoli consigli professionali.

CAPALOZZA. Tengo a far rilevare che il collega Geraci non ha sostenuto che dal 1949 ad oggi il costo della vita è raddoppiato, ma ha chiesto un aumento del cento per cento delle tabelle, in quanto la rivalutazione attuata nel 1949 non era già allora proporzionale all'aumento del costo della vita intervenuto sino a quel periodo. L'onorevole Tesauro si preoccupa, invece, di dare ai giudizi civili la stessa disciplina già dettata per i giudizi penali; ma per questi ultimi la regolamentazione è già dettata, e l'adeguamento in questa sede è avvenuto immediatamente, mentre nessun adeguamento può avvenire per i giudizi civili sino a che non siano state modificate le leggi vigenti.

BERLINGUER. Qualora la Commissione, in omaggio all'autonomia degli ordini professionali, decidesse di lasciare i consigli forensi arbitri di stabilire le nuove tabelle anche in materia civile e rinviasse la discussione, ritengo che bisognerebbe richiamare l'attenzione del Ministro sull'esigenza, a mio avviso evidente, di rivedere i criteri da tener presenti nella determinazione delle tariffe.

Per quanto riguarda gli onorari in materia penale è stato accennato da qualcuno che questi vengono quasi sempre stabiliti sulla base di un accordo tra l'avvocato ed il cliente. Il che è vero, però, nella stessa misura in cui avviene anche per gli onorari relativi a prestazioni civili.

Ritengo, pertanto, che la regolamentazione è necessaria sia nell'uno sia nell'altro ramo dell'esercizio professionale. Nell'eventualità che la Commissione decida di aggiornare i propri lavori o di accogliere la tesi proposta dal Presidente di deferire agli organi professionali e, in ultima analisi, al Ministero competente la decisione sull'aumento delle tariffe professionali, credo che potremmo rivolgere un appello al Governo per sollecitare il Consiglio nazionale forense perché faccia pervenire delle proposte di aggiornamento delle tariffe penali sulle quali potrà decidere il ministro competente.

PRESIDENTE. Con questa intesa, se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge n. 2712 è rinviato alla ripresa dei lavori dopo le ferie.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 19,35.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI